



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini  
Presidente
- > On. Paolo Truzzu  
On. Fausto Piga  
On. Emanuele Cera  
On. Antonello Floris  
On. Maria Francesca Masala  
On. Corrado Meloni  
On. Cristina Usai  
- Gruppo Fratelli d'Italia
- > On. Gianluigi Rubiu  
- Gruppo Alleanza Sardegna – Partito  
Liberalo Italiano

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.128/A in merito all'aggiudicazione della "Procedura aperta in modalità telematica sopra soglia europea per l'affidamento in concessione quinquennale degli spazi aziendali, ubicati presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro da destinare ai servizi di mensa, bar e edicola/merceria, afferente alla Asl di Nuoro" da parte dell'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1114 del 12 febbraio 2025 inviata dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

**D'ordine della Presidente**

**Il Capo di Gabinetto**

Luca Caschili





1462 - 1396

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

**Oggetto:** Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.128/A (Truzzu – Piga - Cera-Floris – Masala - Meloni Corrado – Rubiu - Usai), con richiesta di risposta scritta, in merito all'aggiudicazione della "Procedura aperta in modalità telematica sopra soglia europea per l'affidamento in concessione quinquennale degli spazi aziendali, ubicati presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro da destinare ai servizi di mensa, bar e edicola/merceria, afferente alla Asl di Nuoro" da parte dell'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna.

In riscontro all'interrogazione in oggetto, pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 1462 del 30.01.2025, per quanto di competenza e sulla base di quanto trasmesso dalla Direzione Generale della Sanità con nota prot. n. 3870 del 10.02.2025 e relativa nota allegata della S.C. Acquisti di beni e servizi non sanitari e service di ARES Sardegna PG/2025/0007917 del 4.02.2025, si espone quanto segue.

Nell'interrogazione si chiede se *"siano informati da ARES Sardegna in merito a questa importante gara e alla sua aggiudicazione a un R.T.I. che pare non possedere requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale"* e quali *"siano i passi che codesto Assessorato vuole compiere nei confronti di ARES Sardegna al fine di evitare che un servizio così importante sia affidato in maniera apparentemente illegittima a un soggetto che non sembra porre quesiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale previsti nel bando"*.

La S.C. Acquisti di beni e servizi non sanitari e service di ARES Sardegna PG/2025/0007917 del 4.02.2025 ha trasmesso la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 10 del 2025 relativa al ricorso n. 1004/2024 nella quale, tra i vari motivi di censura e per quanto d'interesse, si legge testualmente che *"in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dall'art. 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara, che l'oggetto dell'affidamento contempla l'erogazione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande mentre i componenti del raggruppamento controinteressato non svolgerebbero tale specifica attività. In particolare, la [...] avrebbe indicato di svolgere, tra gli altri, attività di pizzeria da asporto e ristorazione senza somministrazione e l'RTI [...], da visura allegata e da offerta non risulterebbe effettuare alcuna attività di somministrazione al pubblico. Ne conseguirebbe, a detta di parte ricorrente, il mancato possesso*

E

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Protocollo N.0001689/2025 del 14/02/2025



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria fissati dallo stesso art. 7.4. del disciplinare, in merito ai "Requisiti di capacità tecnico[1]professionale" che prescrive che "a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento temporaneo".*

*A tale riguardo si rileva che nella sentenza, citata nel precedente capoverso, il TAR Sardegna si è pronunciato come segue "In primo luogo, va evidenziato che dalla disamina congiunta del documento 7 depositato da [...] e del doc. n° 4 depositato dall'ARES non emerge alcuna incongruenza documentale atteso che il primo documento reca un elenco di servizi erogati dalla concorrente e nel secondo sono allegati una pluralità di attestazioni di regolare esecuzione di servizi analoghi.*

*La richiamata disposizione del disciplinare di gara (art. 7.2.) concernente 'elenco di servizi svolti e in svolgimento' e gli 'attestati degli enti a comprova' risulta pertanto compiutamente osservata, anche perché non è in alcun modo richiesto che vi fosse perfetta sovrapposibilità tra i servizi elencati e quelli corredati di attestazione.*

*Ad ogni modo, appare dirimente ai fini della comprova del possesso del requisito, la certificazione rilasciata dal Comune di Samugheo (cfr. doc. 4 delle produzioni ARES) che attesta, in relazione al servizio mensa erogato a favore delle strutture scolastiche comunali, l'espletamento di servizi e la correlata fatturazione di importi relativi alle annualità 2020-21-22 ben superiori a quelli minimi richiesti dalla stazione appaltante.*

*3.1.2. In secondo luogo, va osservato che la gara è stata bandita in data 13 novembre 2023 e che 'in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria il triennio si riferisce necessariamente alla nozione di "esercizio", inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare' (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, Sent., 22/12/2021, n. 1925 T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., 30/07/2024, n. 1602).*

*Pertanto, anche tale profilo di doglianza risulta inconsistente, atteso che, anche sotto un versante meramente formale, l'indicazione dei servizi riportati nel predetto documento n° 7 risultano correttamente corredati degli importi fatturati nell'annualità 2020.*

*3.2. Nel medesimo motivo di gravame parte ricorrente si duole del fatto che i componenti del raggruppamento non svolgerebbero la specifica attività dedotta in appalto, consistente nell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Parte ricorrente, in particolare, fonda la propria censura sulla mancata esplicita indicazione nei certificati camerali dell'abilitazione allo svolgimento di attività di somministrazione nonostante tale attività caratterizzasse l'appalto in esame.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3.2.1. Anche tale motivo di censura non è meritevole di positivo apprezzamento. In linea generale va osservato che l'iscrizione camerale è requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara. Il requisito dell'idoneità professionale dimostra 'l'astratta idoneità professionale dell'impresa ad operare nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare' (Cons. St., sez. V, 7 maggio 2024 n. 4124).

Questa Sezione ha poi avuto modo di evidenziare che 'per "servizi analoghi" non possono intendersi "servizi identici", essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto della procedura e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (Cons. Stato, Sez. IV, 11 maggio 2020, n. 2953).' (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 07/10/2024, n. 679.) Si è evidenziato che un servizio è "analogo" a quello posto a base di gara 'se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale e qualora possa ragionevolmente essere ritenuto un indice della complessiva idoneità tecnica e professionale alla gestione dell'attività per la quale è assentita la concessione. In altri termini, la congruenza contenutistica che deve sussistere tra le risultanze documentali a comprova del requisito di capacità tecnico-professionale e l'oggetto dell'attività da affidare non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapposibilità fra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale e, quindi, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 11.10.2021, n. 10452).' T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., n. 679/24 cit.). Avuto riguardo alla specifica posizione delle componenti il raggruppamento non v'è dubbio come entrambe soddisfino il requisito richiesto dalla lex specialis atteso che la documentazione versata in giudizio attesta incontrovertibilmente che sia la mandataria che la mandante siano pienamente abilitate ad erogare tale tipo di attività. In particolare, le numerose attestazioni inerenti ai pregressi servizi svolti dalla mandataria [...], attengono proprio all'erogazione di servizi mensa, attività perfettamente sovrapponibile a quella oggetto dell'odierna commessa. Lo stesso può dirsi a proposito della mandante atteso che la visura camerale fa espresso riferimento all'attività di preparazione di cibi da asporto e all'attività di ristorazione. In tale ottica, non assume rilievo il fatto che detta visura non contempli l'attività di somministrazione in quanto emerge icu oculi la coerenza di tale attività con l'oggetto dell'appalto; e ciò appare ancor più vero alla luce del nuovo codice dei contratti che precisa che l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Agricoltura deve avere ad oggetto "un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto". Concetto di pertinenza volutamente introdotto dal nuovo codice al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara. Su tale aspetto, la giurisprudenza ha, peraltro, evidenziato che "non vi è alcun elemento che consenta di interpretare l'aggettivo "pertinente", scelto dal legislatore in sostituzione del pregresso "coerente", come riferito in via esclusiva alle attività principali indicate nella visura camerale. Anzi, la precisazione normativa "anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto", consente proprio di estendere la categoria della "pertinenza" anche ad attività secondarie e comunque a tutte quelle attività che non appaiono perfettamente corrispondenti all'oggetto del futuro contratto ma sono ad esso semplicemente attinenti (con conseguente ammissione anche di attività principali non coincidenti con l'oggetto del contratto)" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, Sent., 15/11/2024, n. 20362)".*

Per quanto non riportato nel presente riscontro si rinvia alla citata sentenza regolarmente pubblicata sul sito istituzionale del T.A.R. Sardegna <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna> e si evidenzia che il predetto Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente soccombente a liquidare le spese legali a favore di ARES e della contro interessata.

Cordiali saluti.

**L'Assessore**



Firmato digitalmente da  
Armando Bartolazzi  
12/02/2025 18:52:33

**POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0002551 del 14/02/2025 - Interrogazione n. 128/A in merito all'aggiudicazione della "Procedura aperta in modalità telematica sopra soglia europea per l'affidamento in concessione quinquennale degli spazi aziendali, ubicati presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro da destinare ai servizi di mensa, bar e edicola/merceria, afferente alla Asl di Nuoro" da parte dell'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna. Risposta.**

**Mittente:** presidenza@pec.regione.sardegna.it

**Destinatari:** presidenza17@pec.crsardegna.it; gruppoalleanzasardegna17@pec.crsardegna.it; gruppofdi17@pec.crsardegna.it

**Destinatari (CC):** consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it; servizioassemblea@pec.crsardegna.it

**Inviato il:** 14/02/2025 14.19.43

**Posizione:** PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0002551 del 14/02/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.128/A in merito all'aggiudicazione della "Procedura aperta in modalità telematica sopra soglia europea per l'affidamento in concessione quinquennale degli spazi aziendali, ubicati presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro da destinare ai servizi di mensa, bar e edicola/merceria, afferente alla Asl di Nuoro" da parte dell'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna. Risposta.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: 25369387.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

25369387.pdf ( )

A600024482025.pdf ( )

Segnatura.xml ( )

E  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
Protocollo N.0001689/2025 del 14/02/2025